

Criteria per l'assegnazione del voto di ammissione all'Esame di Stato

“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno” (Art. 6 c. 5 d.lgs. 62/2017).

La formulazione del voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è formulato dal consiglio di classe per ogni alunno sulla base delle seguenti considerazioni e criteri.

Il voto di ammissione all'esame deve tenere conto dell'evoluzione del processo di apprendimento, nonché dei risultati che l'alunno ha raggiunto con processo personale di maturazione. Sarà pertanto attribuito valore sia agli esiti disciplinari conseguiti nel terzo anno sia al processo complessivo di acquisizione degli apprendimenti nel triennio.

In particolare il voto espresso in decimi avrà origine da:

- i voti conseguiti nelle discipline presenti nello scrutinio finale; il giudizio conseguito nell'IRC o nella materia alternativa; la valutazione delle attività svolte nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, i risultati conseguiti nelle attività di ampliamento dell'offerta formativa e nei progetti ai quali lo studente ha partecipato durante il 3° anno. Inoltre si terrà conto del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti, relativamente al terzo anno;
- i voti conseguiti nelle discipline, il giudizio conseguito nell'IRC o nella materia alternativa negli anni 1° e 2°;
- l'evoluzione del processo di apprendimento compiuto dall'alunno nella scuola secondaria di primo grado tenendo conto della situazione di partenza, del contesto relativo al livello di maturazione e consapevolezza, oltre che della progressione del relativo processo.